

• 03/10/2017
• Manomissione Cronotachigrafo

Dott. Marco Massavelli

Commissario Settore Operativo – Nucleo Operativo Territoriale – Polizia Locale Rivoli (TO)

Sinistri stradali con mezzi pesanti: la manomissione del cronotachigrafo

Nel caso di infortunistica stradale, in cui è coinvolto un mezzo pesante, è opportuno conoscere, in maniera approfondita, la normativa che regola la circolazione degli autocarri adibiti al trasporto cose, al fine di verificare, sia da un punto sanzionatorio, sia un punto di vista civilistico-risarcitorio, eventuali responsabilità del conducente del veicolo.

Di particolare importanza, anche in relazione alle responsabilità civilistiche del conducente dell'autocarro, è la normativa in materia di cronotachigrafo, e soprattutto le illegali abitudini di manomissione, che consentono all'autista di poter continuare a condurre il veicolo, senza ottemperare agli obblighi di riposo necessario, e che, però, dall'altra parte, determinano un affaticamento eccessivo del conducente, che potrebbe essere causa determinante di gravi incidenti stradali, con le conseguenti responsabilità penali, amministrative, e civilistiche, ai fini del risarcimento dei danni.

Ma, la manomissione di un cronotachigrafo di un mezzo pesante costituisce una mera violazione amministrativa, sanzionata dall'articolo 179, codice della strada, ovvero potrebbe anche costituire un illecito penale?

La giurisprudenza è stata poco costante, con evidente inclinazione verso le archiviazioni delle denunce penali trasmesse dalle forze di polizia, a seguito di accertamenti delle manomissioni dei cronotachigrafi Al fine di rendere più incisivo l'intervento di accertamento, la Polizia stradale ha tentato di percorrere la strada della denuncia penale, oltre a quelle delle sanzioni amministrative, utilizzando l'articolo 437, codice penale.

La norma sanziona la rimozione o l'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, e in particolare, prescrive la reclusione da sei mesi a cinque anni per chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuova o li danneggi.

Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia

Nel caso della guida di un mezzo pesante, la cabina del veicolo viene considerata quale luogo di Javoro e la manomissione del cronotachigrafo come una rimozione della sicurezza, sostenendo che, per la propria sicurezza, il lavoratore deve riposare, secondo le disposizioni di legge.

Come detto, vi sono state numerosissime archiviazioni, basate sul principio di specialità del codice della strada: dal momento che la manomissione di un cronotachigrafo è sanzionata specificatamente dal codice della strada, per il principio di specialità 1 non si può applicare una sanzione penale.

Ma, la Corte di Cassazione, con una recente sentenza (Cass. pen., sez. I., 29 marzo 2017, n. 34107), confermando il recente orientamento già espresso con altre sentenze (Cass. pen. sez. I, 9 marzo 2017, n. 13937; Cass. pen., sez. I, 25 maggio 2016, n. 47211), ha modificato il proprio orientamento, sostenendo che l'articolo 179, codice della strada, punisce chi circola con il cronotachigrafo manomesso, tutelando gli utenti dalla strada dal rischio potenziale di essere investiti da camion con autisti addormentati al volante, mentre l'articolo 437, codice penale, tutela invece la sicurezza sul posto di lavoro del conducente ovvero che lo stesso non si faccia male mentre investe, addormentato, gli altri utenti della strada oppure finisca semplicemente fuori dalla carreggiata.

Nel caso di specie, al conducente era stato contestato il reato di cui all'articolo 437, codice penale, perché, ometteva di collocare, alterandone fraudolentemente il funzionamento tramite un attrezzo rudimentale composto da un'asta ed una potente calamita, il cronotachigrafo sull'autotreno dal medesimo guidato: l'imputato aveva manomesso il funzionamento del cronotachigrafo del mezzo a lui affidato collocando una calamita in prossimità dei sensori del volano motore, cosicché l'apparecchio non era in grado di eseguire la corretta registrazione di tempi e di percorrenza.

Il G.U.P. evidenziava come nel caso di specie si ponesse una questione di diritto, consistente nello stabilire se detta condotta, sanzionata sul piano amministrativo dall'articolo 179, comma 2, codice della strada., relativo proprio alla circolazione con un autoveicolo con cronotachigrafo alterato, integrasse anche il reato contestato. Rilevava, quindi, che, ponendosi un problema di concorso tra norma penale e sanzione amministrativa, occorreva verificare, ai sensi dell'articolo 9, L. 689/81, attraverso un confronto tra le fattispecie astratte, quale tra le due disposizioni applicabili al caso in esame risultasse speciale rispetto all'altra.

Evidenziava, pertanto, come all'interno della fattispecie amministrativa vi fossero almeno due elementi specializzanti rispetto alla fattispecie penale:

a) in relazione ai soggetti destinatari, riferendosi l'articolo 437, codice penale,

genericamente a chiunque ed invece l'articolo 179, codice della strada, a "chiunque circola", circoscrivendo il suo ambito di applicazione alla cerchia di chi guidi un veicolo a motore munito di cronotachigrafo;

Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia

b) in relazione anche all'oggetto materiale della condotta, individuato dalla disposizione amministrativa in modo specifico nel cronotachigrafo, a fronte della generale indicazione della norma penale, di un apparecchio funzionale alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Secondo una diversa tesi, quella accolta dalla Corte di Cassazione, invece, le due norme non sono in rapporto di specialità, sanzionando condotte differenti, punendo, nello specifico, il delitto chiunque danneggi dispositivi atti alla prevenzione degli infortuni, e quindi l'atto della manomissione, e l'illecito stradale chiunque circoli alla guida senza cronotachigrafo o con tale strumento non funzionante, e quindi la circolazione col dispositivo manomesso): con la conseguenza che se l'imputato, oltre a manomettere il dispositivo, ha circolato alla guida del veicolo, risponde dei due illeciti fra loro indipendenti.

La questione di cui è stata investita la Corte di Cassazione, quindi, è se in relazione al rapporto tra l'articolo 437, codice penale, e l' articolo 179, codice della strada, operi il principio di specialità di cui all'articolo 9. L. 689/1981. Principio, secondo cui, in caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all'altra all'esito del confronto tra le rispettive fattispecie astratte (Cass. pen., sez.un., 28 ottobre 2010, n. 1963).

Preliminare appare, quindi, la disamina della struttura del reato e della violazione amministrativa del cui concorso si discute.

Il problema del concorso apparente richiede infatti la previa verifica dell'esistenza di un'area, comune e sovrapponibile, tra le condotte descritte nelle norme concorrenti; diversamente, se le condotte tipiche fossero diverse, neppure si porrebbe il problema di cui ci stiamo occupando perché si tratterebbe di una mera interferenza che può verificarsi, per esempio, nei casi in cui non si è in presenza di un medesimo fatto ma soltanto di una comune condotta.

Passando, pertanto, all'esame delle due fattispecie, va osservato che, in effetti, diversi risultano i beni giuridici tutelati rispettivamente dalla norma penale, e dal disposto della norma del codice stradale, atteso che quest'ultimo considera i soli rischi derivanti dalla circolazione stradale e quindi tutela la sicurezza di detta circolazione, mentre l' articolo 437, codice penale, tutela in via principale la sicurezza dei lavoratori, essendo limitato il suo ambito di operatività alle manomissioni dei dispositivi diretti a prevenire gli infortuni, e, solo per estensione, l'incolumità pubblica; con la conseguenza che detta fattispecie non è configurabile laddove vi sia un pericolo effettivo per l'incolumità pubblica, senza profili di rischio per la sicurezza dei lavoratori.

Il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro è un delitto, doloso, di pericolo, ove il pericolo consiste nella verificazione, in conseguenza della condotta di rimozione o di omissione, del disastro o dell'infortunio, che costituisce, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 437, una circostanza aggravante (Cass. pen., sez. 1, 20 aprile 2016, n. 20370)

Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia

A ciò si aggiunga che il reato del codice penale è punito esclusivamente a titolo di dolo mentre la fattispecie di cui al codice della strada, essendo sanzionata solo in via amministrativa, può essere punita sia a titolo di dolo che di colpa.

Da un punto di vista pratico, il confronto deve essere fatto tra le fattispecie tipiche astratte e non tra le fattispecie concrete: ciò è confermato dal tenore dell'articolo 9 che, facendo riferimento al fatto punito, non può che riferirsi a quello astrattamente previsto come illecito dalla norma e non certo al fatto naturalisticamente inteso, e detto orientamento è condiviso anche dalla Corte costituzionale che, nella sentenza 3 aprile 1987, n. 97, in relazione al tema del concorso tra fattispecie di reato e violazione di natura amministrativa e con riferimento alla disciplina prevista dall'articolo 9, comma 1, 1. 689/81, ha osservato che, per risolvere il problema del concorso apparente vanno confrontate le astratte, tipiche fattispecie che, almeno a prima vista, sembrano convergere su di un fatto naturalisticamente inteso.

Anche i destinatari e le condotte delle due disposizioni sono diversi, in quanto l'articolo 437, codice penale, punisce chi "omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia", mentre l'articolo 179, codice della strada, solo chi "circola" o "il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto.....che mette in circolazione" un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o con "cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante", punendoli anche se non sono autori della manomissione, a differenza della norma penale, rispetto alla quale non può, quindi, definirsi specializzante, o anche se non sono a conoscenza della stessa.

Tanto osservato, nel caso di specie, la violazione del codice della strada non può considerarsi speciale, se non per il fatto che attiene in modo specifico al "cronotachigrafo", mentre la norma del codice penale parla più genericamente di "impianti, apparecchi o segnali", rispetto al delitto di cui all'articolo 437, codice penale, da escluderne l'applicazione al caso concreto in esame.

Se è vero, quindi, che in linea di massima la diversità dei beni giuridici coinvolti non esclude il ricorso al summenzionato principio di specialità, è anche vero che nel caso di specie le diversità strutturali tra le fattispecie astratte sono tali da escludere che possa parlarsi di

concorso apparente tra le disposizioni e da far ritenere, invece, applicabili, ove sussistenti i rispettivi presupposti, entrambe le norme.

Le finalità di tutela dell'articolo 437, codice penale, invero, esprimono una specificità propria, non sovrapponibile a quelle del codice della strada, sì da non potersi ritenere la norma codicistica generale rispetto a quella di cui all'articolo 179, codice della strada, e da ravvisare al più una mera interferenza.

Ne consegue, quindi, che nel rispetto e nella corretta applicazione del principio di specialità di cui all'articolo 9, L. 689/81, devono ritenersi applicabili entrambe le norme sanzionatorie.